



2017/0220(COD)

26.3.2018

EMENDAMENTI

13 - 128

Progetto di parere
Angel Dzhambazki
Iniziativa dei cittadini europei

Proposta di regolamento
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 13
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo, tra l'altro, che ogni cittadino dell'Unione abbia il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. L'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento di democrazia partecipativa dell'Unione che offre ai cittadini dell'Unione la possibilità di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell'articolo 241 del TFUE.

Emendamento

(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, prevedendo, tra l'altro, che ogni cittadino dell'Unione abbia il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. L'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento di democrazia partecipativa ***diretta*** dell'Unione che offre ai cittadini dell'Unione la possibilità di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell'Unione, ai fini dell'applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell'articolo 241 del TFUE.

Or. en

Emendamento 14
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) L'atto giuridico dell'Unione che può essere richiesto tramite un'iniziativa dei cittadini europei ai fini dell'applicazione dei trattati può consistere in un nuovo atto legislativo,

nell'abrogazione di un atto legislativo vigente o nella modifica di un'attuale proposta legislativa. La richiesta di atto giuridico può anche interessare una modifica dei trattati, come previsto all'articolo 48 TUE.

Or. en

Emendamento 15
Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori, al fine di realizzare appieno il potenziale dell'iniziativa come strumento per promuovere il dibattito e la partecipazione dei cittadini a livello dell'Unione e avvicinare l'Unione ai suoi cittadini.

Emendamento

(5) Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori, al fine di realizzare appieno il potenziale dell'iniziativa come strumento per **presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione**, promuovere il dibattito e la partecipazione dei cittadini a livello dell'Unione e avvicinare l'Unione ai suoi cittadini.

Or. en

Emendamento 16
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori, al fine di realizzare appieno il potenziale

Emendamento

(5) Il presente regolamento mira a rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori, al fine di realizzare appieno il potenziale

dell'iniziativa come strumento per promuovere il dibattito e la partecipazione dei cittadini a livello dell'Unione e avvicinare l'Unione ai suoi cittadini.

dell'iniziativa come strumento per promuovere il dibattito e la partecipazione *significativa* dei cittadini *alla vita pubblica* a livello dell'Unione e avvicinare l'Unione ai suoi cittadini.

Or. en

Emendamento 17
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per conseguire tali obiettivi, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura di tale strumento. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi.

Emendamento

(6) Per conseguire tali obiettivi, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini europei dovrebbero essere *efficaci*, chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura di tale strumento. Esse dovrebbero stabilire un giusto equilibrio tra diritti e obblighi.

Or. en

Emendamento 18
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno fissare un'età minima per sostenere un'iniziativa. Per realizzare appieno il potenziale dell'iniziativa dei cittadini europei come strumento di democrazia partecipativa e promuovere la partecipazione dei cittadini a livello dell'Unione, in particolare dei giovani cittadini europei, tale età dovrebbe essere fissata a **16** anni.

Emendamento

(7) È opportuno fissare un'età minima per sostenere un'iniziativa. Per realizzare appieno il potenziale dell'iniziativa dei cittadini europei come strumento di democrazia partecipativa e promuovere la partecipazione dei cittadini a livello dell'Unione, in particolare dei giovani cittadini europei, tale età dovrebbe essere fissata a **18** anni *al giorno di presentazione della domanda di registrazione*

dell'iniziativa.

Or. fr

Emendamento 19
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È opportuno fissare un'età minima per sostenere un'iniziativa. Per realizzare appieno il potenziale dell'iniziativa dei cittadini europei come strumento di democrazia partecipativa e promuovere la partecipazione dei cittadini a livello dell'Unione, in particolare dei giovani cittadini europei, tale età dovrebbe essere fissata a 16 anni.

Emendamento

(7) È opportuno fissare un'età minima per sostenere un'iniziativa. Per realizzare appieno il potenziale dell'iniziativa dei cittadini europei come strumento di democrazia partecipativa *diretta* e promuovere la partecipazione *significativa* dei cittadini a livello dell'Unione, in particolare dei giovani cittadini europei, tale età dovrebbe essere fissata a 16 anni.

Or. en

Emendamento 20
Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del TUE, l'iniziativa di *invitare* la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati deve essere presa da almeno un milione di cittadini dell'Unione che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri.

Emendamento

(8) A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del TUE, l'iniziativa di *obbligare* la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati deve essere presa da almeno un milione di cittadini dell'Unione che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri.

Emendamento 21
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Per garantire che un'iniziativa sia rappresentativa di un interesse dell'Unione, garantendo al tempo stesso il facile utilizzo dello strumento, è opportuno stabilire che il numero minimo di Stati membri dai quali provengono i cittadini sia pari a **un quarto degli** Stati membri.

Emendamento

(9) Per garantire che un'iniziativa sia rappresentativa di un interesse dell'Unione, garantendo al tempo stesso il facile utilizzo dello strumento, è opportuno stabilire che il numero minimo di Stati membri dai quali provengono i cittadini sia pari a **cinque** Stati membri.

Or. fr

Emendamento 22
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Ogni cittadino dell'Unione dovrebbe avere il diritto di sostenere un'iniziativa - utilizzando un supporto cartaceo o per via elettronica - in condizioni analoghe, **indipendentemente dallo Stato membro in cui risiede o di cui è cittadino.**

Emendamento

(11) Ogni cittadino dell'Unione dovrebbe avere il diritto di sostenere un'iniziativa - utilizzando un supporto cartaceo o per via elettronica - in condizioni analoghe, **se è cittadino di uno Stato membro.**

Or. fr

Emendamento 23
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Se i dati personali trattati in applicazione del presente regolamento dovessero includere dati personali sensibili, data la natura dell'iniziativa dei cittadini europei quale strumento di democrazia partecipativa, è giustificato esigere la comunicazione di dati personali per sostenere un'iniziativa e trattare tali dati nella misura in cui ciò è necessario per consentire la verifica delle dichiarazioni di sostegno conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

Emendamento

(12) Se i dati personali trattati in applicazione del presente regolamento dovessero includere dati personali sensibili, data la natura dell'iniziativa dei cittadini europei quale strumento di democrazia partecipativa, è giustificato esigere la comunicazione di dati personali per sostenere un'iniziativa e trattare tali dati nella misura in cui ciò è necessario per consentire la verifica delle dichiarazioni di sostegno conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali. ***I dati personali devono tuttavia essere trattati nel modo più rigoroso possibile, in modo particolare per quanto concerne la divulgazione al pubblico e la pubblicazione su Internet di informazioni nominali, poiché alcune iniziative dei cittadini riguardano temi sensibili e interessano in particolare le opinioni politiche o religiose degli organizzatori dell'iniziativa e/o dei suoi firmatari.***

Or. fr

Emendamento 24
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e fornire sostegno ai cittadini e agli organizzatori, la Commissione dovrebbe offrire informazioni e assistenza agli organizzatori e mettere a disposizione una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei. Al fine di garantire la prossimità ai

Emendamento

(13) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e fornire sostegno ai cittadini e agli organizzatori, la Commissione dovrebbe offrire informazioni ***chiare, esatte ed esaurienti*** e assistenza ***giuridica e pratica*** agli organizzatori e mettere a disposizione ***del pubblico*** una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo

cittadini, è auspicabile che gli Stati membri istituiscano uno o più punti di contatto nei rispettivi territori per offrire ai cittadini informazioni e assistenza per quanto riguarda l'iniziativa dei cittadini europei.

all'iniziativa dei cittadini europei. Al fine di garantire la prossimità ai cittadini, è auspicabile che gli Stati membri istituiscano uno o più punti di contatto nei rispettivi territori, **accessibili alle persone con disabilità**, per offrire ai cittadini informazioni e assistenza **giuridica e pratica** per quanto riguarda l'iniziativa dei cittadini europei.

Or. en

Emendamento 25 **Dominique Bilde**

Proposta di regolamento **Considerando 13**

Testo della Commissione

(13) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e fornire sostegno ai cittadini e agli organizzatori, la Commissione dovrebbe offrire informazioni e assistenza agli organizzatori e mettere a disposizione una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei. Al fine di garantire la prossimità ai cittadini, è auspicabile che gli Stati membri istituiscano **uno** o più **punti di contatto** nei rispettivi territori per offrire ai cittadini informazioni e assistenza per quanto riguarda l'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento

(13) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e fornire sostegno ai cittadini e agli organizzatori, la Commissione dovrebbe offrire informazioni e assistenza agli organizzatori e mettere a disposizione una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei. Al fine di garantire la prossimità ai cittadini, è auspicabile che gli Stati membri istituiscano **una** o più **piattaforme** nei rispettivi territori per offrire ai cittadini informazioni e assistenza per quanto riguarda l'iniziativa dei cittadini europei.

Or. fr

Emendamento 26 **Dominique Bilde**

Proposta di regolamento **Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) Per avviare e gestire iniziative dei cittadini che abbiano buon esito, occorre predisporre una struttura organizzativa minima. Tale struttura dovrebbe assumere la forma di un gruppo di organizzatori composto di persone residenti in almeno **sette** Stati membri diversi, onde incoraggiare la scelta di questioni di dimensione UE e promuovere una riflessione in merito. Ai fini della trasparenza e di una comunicazione fluida ed efficace, il gruppo di organizzatori dovrebbe designare un rappresentante che lo metta in collegamento con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura. Il gruppo di organizzatori dovrebbe avere la possibilità di istituire, in conformità del diritto nazionale, un'entità giuridica per gestire un'iniziativa. Ai fini del presente regolamento tale entità dovrebbe essere considerata alla stregua di un gruppo di organizzatori.

Emendamento

(14) Per avviare e gestire iniziative dei cittadini che abbiano buon esito, occorre predisporre una struttura organizzativa minima. Tale struttura dovrebbe assumere la forma di un gruppo di organizzatori composto di **cittadini** persone **fisiche** residenti in almeno **cinque** Stati membri diversi, onde incoraggiare la scelta di questioni di dimensione UE e promuovere una riflessione in merito. Ai fini della trasparenza e di una comunicazione fluida ed efficace, il gruppo di organizzatori dovrebbe designare un rappresentante che lo metta in collegamento con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura. Il gruppo di organizzatori dovrebbe avere la possibilità di istituire, in conformità del diritto nazionale **dello Stato di residenza**, un'entità giuridica, **nello specifico un'associazione**, per gestire un'iniziativa. Ai fini del presente regolamento tale entità dovrebbe essere considerata alla stregua di un gruppo di organizzatori.

Or. fr

Emendamento 27 **Dominique Bilde**

Proposta di regolamento **Considerando 15**

Testo della Commissione

(15) Per assicurare la coerenza e la trasparenza delle iniziative ed evitare che si raccolgano firme per un'iniziativa che non soddisfa le condizioni di cui ai trattati e al presente regolamento, è opportuno che la Commissione registri le iniziative che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento prima di raccogliere le dichiarazioni di sostegno dei cittadini. Per quanto riguarda la registrazione, la

Emendamento

(15) Per assicurare la coerenza e la trasparenza delle iniziative ed evitare che si raccolgano firme per un'iniziativa che non soddisfa le condizioni di cui ai trattati e al presente regolamento, è opportuno che la Commissione registri le iniziative che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento prima di raccogliere le dichiarazioni di sostegno dei cittadini. Per quanto riguarda la registrazione, la

Commissione dovrebbe attenersi ai principi della buona amministrazione.

Commissione dovrebbe attenersi ai principi della buona amministrazione *e comunicare con la massima sollecitudine agli organizzatori la sua decisione di registrare o di respingere l'iniziativa.*

Or. fr

Emendamento 28
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e tenendo conto della necessità di istituire procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini europei che siano chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare una registrazione parziale di un'iniziativa qualora solo una parte o parti della stessa rispettino i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa qualora una parte sostanziale dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione. Occorre assicurare chiarezza e trasparenza riguardo all'ambito di applicazione della registrazione parziale e informare i potenziali firmatari in merito a tale ambito di applicazione e al fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione ad esso.

Emendamento

(16) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei *efficace e* più accessibile e tenendo conto della necessità di istituire procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini europei che siano chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare una registrazione parziale di un'iniziativa qualora solo una parte o parti della stessa rispettino i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa qualora una parte sostanziale dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione. Occorre assicurare chiarezza e trasparenza riguardo all'ambito di applicazione della registrazione parziale e informare i potenziali firmatari in merito a tale ambito di applicazione e al fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione ad esso.

Or. en

Emendamento 29
Jill Evans

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e tenendo conto della necessità di istituire procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini europei che siano chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare una registrazione parziale di un'iniziativa qualora solo una parte o parti della stessa rispettino i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa qualora una parte sostanziale dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione. **Occorre** assicurare chiarezza e trasparenza riguardo all'ambito di applicazione della registrazione parziale e informare i potenziali firmatari in merito a tale ambito di applicazione e al fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione ad esso.

Emendamento

(16) Al fine di rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e tenendo conto della necessità di istituire procedure e condizioni per l'iniziativa dei cittadini europei che siano chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate, è opportuno prevedere la possibilità di effettuare una registrazione parziale di un'iniziativa qualora solo una parte o parti della stessa rispettino i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. È opportuno procedere a una parziale registrazione dell'iniziativa qualora una parte sostanziale dell'iniziativa, compresi i suoi obiettivi principali, non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati e qualora siano soddisfatti tutti gli altri obblighi di registrazione. **Si deve** assicurare chiarezza e trasparenza riguardo all'ambito di applicazione della registrazione parziale e informare i potenziali firmatari in merito a tale ambito di applicazione e al fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione ad esso.

Or. en

Emendamento 30
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché un'iniziativa resti pertinente e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione, il suddetto termine non dovrebbe essere superiore a dodici mesi con decorrenza dalla **data di inizio del periodo di raccolta fissata dal** gruppo di organizzatori.

Emendamento

(17) È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché un'iniziativa resti pertinente e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione, il suddetto termine non dovrebbe essere superiore a dodici mesi con decorrenza dalla **conferma della registrazione dell'iniziativa da parte della Commissione, che è debitamente trasmessa al rappresentante del** gruppo di organizzatori.

Or. fr

Emendamento 31

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché un'iniziativa resti pertinente e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione, il suddetto termine non dovrebbe essere superiore a **dodici** mesi con decorrenza dalla data di inizio del periodo di raccolta fissata dal gruppo di organizzatori.

Emendamento

(17) È opportuno assicurare che le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa dei cittadini siano raccolte entro un determinato termine. Perché un'iniziativa resti pertinente e tenendo conto al tempo stesso della complessità dell'operazione di raccolta delle dichiarazioni di sostegno in tutta l'Unione, il suddetto termine non dovrebbe essere superiore a **diciotto** mesi con decorrenza dalla data di inizio del periodo di raccolta fissata dal gruppo di organizzatori.

Or. en

Emendamento 32

Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È opportuno che gli Stati membri accertino la conformità dei sistemi individuali di raccolta elettronica sviluppati dai gruppi di organizzatori alle norme del presente regolamento **e rilascino un documento di attestazione della conformità prima della raccolta delle dichiarazioni di sostegno**. La certificazione dei sistemi individuali di raccolta elettronica dovrebbe essere effettuata dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui sono archiviati i dati raccolti attraverso il sistema individuale di raccolta elettronica. Fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero designare l'autorità nazionale competente per la certificazione dei sistemi. Gli Stati membri dovrebbero riconoscere reciprocamente i certificati rilasciati dalle rispettive autorità competenti.

Emendamento

(21) È opportuno che gli Stati membri accertino la conformità dei sistemi individuali di raccolta elettronica sviluppati dai gruppi di organizzatori alle norme del presente regolamento. La certificazione dei sistemi individuali di raccolta elettronica dovrebbe essere effettuata dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui sono archiviati i dati raccolti attraverso il sistema individuale di raccolta elettronica. Fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati, gli Stati membri dovrebbero designare l'autorità nazionale competente per la certificazione dei sistemi. Gli Stati membri dovrebbero riconoscere reciprocamente i certificati rilasciati dalle rispettive autorità competenti.

Or. fr

Emendamento 33
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Se un'iniziativa ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno da parte dei firmatari, per determinare se è stato raggiunto il numero minimo richiesto di firmatari aventi il diritto di sostenere un'iniziativa dei cittadini europei, ogni

Emendamento

(22) Se un'iniziativa ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno da parte dei firmatari, per determinare se è stato raggiunto il numero minimo richiesto di firmatari aventi il diritto di sostenere un'iniziativa dei cittadini europei, ogni

Stato membro dovrebbe essere responsabile della verifica e della certificazione delle dichiarazioni di sostegno firmate dai suoi cittadini. Data l'esigenza di limitare l'onere amministrativo per gli Stati membri, tali verifiche devono essere effettuate sulla base di controlli adeguati, eventualmente mediante campionamento casuale. Gli Stati membri **dovrebbero** rilasciare un documento attestante il numero di dichiarazioni di sostegno valide che sono state ricevute.

Stato membro dovrebbe essere responsabile della verifica e della certificazione delle dichiarazioni di sostegno firmate dai suoi cittadini. Data l'esigenza di limitare l'onere amministrativo per gli Stati membri, tali verifiche devono essere effettuate sulla base di controlli adeguati, eventualmente mediante campionamento casuale. Gli Stati membri **possono** rilasciare **all'occorrenza** un documento attestante il numero di dichiarazioni di sostegno valide che sono state ricevute.

Or. fr

Emendamento 34 **Dominique Bilde**

Proposta di regolamento **Considerando 23**

Testo della Commissione

(23) Al fine di promuovere la partecipazione e il dibattito pubblico sulle questioni sollevate dalle iniziative, quando alla Commissione viene presentata un'iniziativa sostenuta dal numero di firmatari necessario e che soddisfa gli altri requisiti del presente regolamento, il gruppo degli organizzatori dovrebbe avere il diritto di presentare tale iniziativa in un'audizione pubblica a livello dell'Unione. Tale audizione dovrebbe essere organizzata congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento europeo entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa e garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi dei portatori di interesse pubblici e privati, nonché la rappresentanza a un livello appropriato della Commissione. Le altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione e i portatori di interesse dovrebbero avere la possibilità di partecipare all'audizione.

Emendamento

(23) Al fine di promuovere la partecipazione e il dibattito pubblico sulle questioni sollevate dalle iniziative, quando alla Commissione viene presentata un'iniziativa sostenuta dal numero di firmatari necessario e che soddisfa gli altri requisiti del presente regolamento, il gruppo degli organizzatori dovrebbe avere il diritto di presentare tale iniziativa in un'audizione pubblica a livello dell'Unione. Tale audizione dovrebbe essere organizzata congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento europeo entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa e garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi dei portatori di interesse pubblici e privati, nonché la rappresentanza a un livello appropriato della Commissione. **In particolare, gli organizzatori e i loro rappresentanti devono disporre di un tempo di parola che sia adeguato e sufficiente, nonché equilibrato rispetto a**

quello della Commissione. Gli organizzatori e i loro rappresentanti devono essere informati con ragionevole anticipo dello svolgimento dell'audizione, in modo particolare per quanto concerne l'identità dei rappresentanti della Commissione e l'ordine e la durata degli interventi di ciascuno. Le altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione e i portatori di interesse dovrebbero avere la possibilità di partecipare all'audizione, *ferme restando le condizioni di equilibrio di cui sopra.*

Or. fr

Emendamento 35
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Al fine di promuovere la partecipazione e il dibattito pubblico sulle questioni sollevate dalle iniziative, quando alla Commissione viene presentata un'iniziativa sostenuta dal numero di firmatari necessario e che soddisfa gli altri requisiti del presente regolamento, il gruppo degli organizzatori dovrebbe avere il diritto di presentare tale iniziativa in un'audizione pubblica a livello dell'Unione. Tale audizione dovrebbe essere organizzata congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento europeo entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa e garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi dei portatori di interesse pubblici e privati, nonché la rappresentanza a un livello appropriato della Commissione. Le altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione e i portatori di interesse dovrebbero avere la possibilità di partecipare all'audizione.

Emendamento

(23) Al fine di promuovere la partecipazione e il dibattito pubblico sulle questioni sollevate dalle iniziative, quando alla Commissione viene presentata un'iniziativa sostenuta dal numero di firmatari necessario e che soddisfa gli altri requisiti del presente regolamento, il gruppo degli organizzatori dovrebbe avere il diritto di presentare tale iniziativa in un'audizione pubblica a livello dell'Unione. Tale audizione dovrebbe essere organizzata congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento europeo entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa e garantire una rappresentanza equilibrata degli interessi dei portatori di interesse pubblici e privati, nonché la rappresentanza a un livello appropriato della Commissione. Le altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione e i portatori di interesse dovrebbero avere la possibilità di partecipare all'audizione. ***Il Parlamento europeo dovrebbe tenere un dibattito sulle iniziative dei cittadini che***

soddisfano tutti i criteri stabiliti dal presente regolamento. Tale dibattito si potrebbe concludere con l'adozione di una proposta di risoluzione che consenta al Parlamento di avvalersi dei poteri legislativi conferitigli dall'articolo 225 TFUE.

Or. en

Emendamento 36
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Al fine di garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, Commissione dovrebbe esaminare le iniziative valide e darvi seguito. La Commissione dovrebbe quindi presentare le proprie conclusioni giuridiche *e politiche*, nonché le azioni che intende intraprendere, entro un termine di cinque mesi dal ricevimento dell'iniziativa. La Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire o, analogamente, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione.

Emendamento

(24) Al fine di garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, Commissione dovrebbe esaminare le iniziative valide e darvi seguito. La Commissione dovrebbe quindi presentare le proprie conclusioni giuridiche, nonché le azioni che intende intraprendere, entro un termine di cinque mesi dal ricevimento dell'iniziativa. La Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire o, analogamente, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione.

Or. fr

Emendamento 37
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Al fine di garantire l'effettiva

Emendamento

(24) Al fine di garantire l'effettiva

partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, Commissione dovrebbe esaminare le iniziative valide e darvi seguito. La Commissione dovrebbe quindi presentare le proprie conclusioni giuridiche e politiche, nonché le azioni che intende intraprendere, entro un termine di cinque mesi dal ricevimento dell'iniziativa. La Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire o, analogamente, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione.

partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'Unione, Commissione dovrebbe esaminare le iniziative valide e darvi seguito. *Alla luce di ciò*, la Commissione *può chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea un parere sugli aspetti giuridici dell'iniziativa*. La *Commissione* dovrebbe quindi presentare le proprie conclusioni giuridiche e politiche, nonché le azioni che intende intraprendere, entro un termine di cinque mesi dal ricevimento dell'iniziativa. La Commissione dovrebbe spiegare in modo chiaro, comprensibile e dettagliato le ragioni per cui intende agire o, analogamente, i motivi per cui non intende intraprendere alcuna azione.

Or. en

Emendamento 38 **Dominique Bilde**

Proposta di regolamento **Considerando 25**

Testo della Commissione

(25) Il sostegno e il finanziamento delle iniziative dovrebbero essere trasparenti. Pertanto, i gruppi di organizzatori dovrebbero offrire informazioni aggiornate sulle fonti di sostegno e di finanziamento delle loro iniziative tra la data di registrazione e la data in cui l'iniziativa è presentata alla Commissione. Le entità, in particolare le organizzazioni che, conformemente ai trattati, contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, dovrebbero essere in grado di promuovere, sostenere e finanziare un'iniziativa, purché lo facciano in conformità delle procedure e delle condizioni specificate nel presente regolamento e in piena trasparenza.

Emendamento

(25) Il sostegno e il finanziamento delle iniziative dovrebbero essere trasparenti. Pertanto, i gruppi di organizzatori dovrebbero offrire informazioni aggiornate sulle fonti di sostegno e di finanziamento delle loro iniziative tra la data di registrazione e la data in cui l'iniziativa è presentata alla Commissione. Le entità, in particolare le organizzazioni che, conformemente ai trattati, contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, dovrebbero essere in grado di promuovere, sostenere e finanziare un'iniziativa, purché lo facciano in conformità delle procedure e delle condizioni specificate nel presente regolamento e in piena trasparenza *e a*

patto che tale sostegno finanziario non sia sproporzionato rispetto al sostegno finanziario di cui mediamente gode questo genere di iniziative e che tali organizzazioni non siano in alcun modo all'origine dell'iniziativa.

Or. fr

Emendamento 39
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ si applica al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento. A tale riguardo, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire che il rappresentante del gruppo di organizzatori o, se del caso, l'entità giuridica creata al fine di gestire l'iniziativa, e le autorità competenti degli Stati membri sono i titolari del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Occorre inoltre precisare il periodo massimo di conservazione dei dati personali raccolti ai fini di un'iniziativa dei cittadini. Nella loro qualità di titolari del trattamento dei dati, il rappresentante del gruppo di organizzatori o, se del caso, l'entità giuridica creata ai fini della gestione dell'iniziativa, e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero adottare tutti gli opportuni provvedimenti per rispettare gli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelli riguardanti la legittimità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni e i diritti dell'interessato.

Emendamento

(26) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ si applica al trattamento dei dati personali effettuato a norma del presente regolamento. A tale riguardo, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno chiarire che il rappresentante del gruppo di organizzatori o, se del caso, l'entità giuridica creata al fine di gestire l'iniziativa, e le autorità competenti degli Stati membri sono i titolari del trattamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679. Occorre inoltre precisare il periodo massimo di conservazione dei dati personali raccolti ai fini di un'iniziativa dei cittadini. Nella loro qualità di titolari del trattamento dei dati, il rappresentante del gruppo di organizzatori o, se del caso, l'entità giuridica creata ai fini della gestione dell'iniziativa, e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero adottare tutti gli opportuni provvedimenti per rispettare gli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelli riguardanti la legittimità del trattamento, la sicurezza delle attività di trattamento, la comunicazione di informazioni e i diritti dell'interessato ***ad accordare o negare il proprio consenso al***

trattamento dei suoi dati personali.

²⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

²⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 40
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'atto giuridico dell'Unione richiesto può consistere in una proposta relativa a un nuovo atto legislativo, nell'abrogazione di un atto legislativo vigente, nella modifica di un'attuale proposta legislativa o nella modifica dei trattati a norma dell'articolo 48 TUE.

Or. en

Emendamento 41
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) in almeno **un quarto degli** Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I,

b) in almeno **cinque** Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I,

corrispondente al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750, al momento della registrazione dell'iniziativa.

corrispondente al numero di membri del Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per 750, al momento della registrazione dell'iniziativa.

Or. fr

Emendamento 42
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione offre, *su richiesta*, informazioni e assistenza ai cittadini e ai gruppi di organizzatori in merito all'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento

1. La Commissione offre informazioni e assistenza ai cittadini e ai gruppi di organizzatori in merito all'iniziativa dei cittadini europei.

Or. pt

Emendamento 43
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione offre, su richiesta, informazioni e assistenza ai cittadini e ai gruppi di organizzatori in merito all'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento

1. La Commissione offre, su richiesta, informazioni *chiare, esatte ed esaurienti* e assistenza ai cittadini e ai gruppi di organizzatori in merito all'iniziativa dei cittadini europei.

Or. en

Emendamento 44
Dominique Bilde

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione mette a disposizione dei cittadini e dei gruppi di organizzatori una piattaforma collaborativa online **quale** spazio di discussione e di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento

La Commissione mette a disposizione dei cittadini e dei gruppi di organizzatori una piattaforma collaborativa online **che può fungere eventualmente da** spazio di discussione e **necessariamente da spazio** di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei. **Un modulo di contatto consente all'utente di porre una domanda sul tema in questione e di ricevere una risposta dal servizio competente della Commissione entro un termine adeguato e ragionevole.**

Or. fr

Emendamento 45

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione mette a disposizione dei cittadini e dei gruppi di organizzatori una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione **e** di informazione e consulenza riguardo all'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento

La Commissione mette **pubblicamente** a disposizione dei cittadini e dei gruppi di organizzatori una piattaforma collaborativa online quale spazio di discussione, **come pure** di informazione e **di** consulenza **giuridica e pratica** riguardo all'iniziativa dei cittadini europei.

Or. en

Emendamento 46

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La piattaforma collaborativa online è di facile utilizzo e accessibile alle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 47
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di seguito: il "registro"), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura. Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.

Emendamento

3. La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di seguito: il "registro"), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura *e di informarsi sull'andamento della stessa*. Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento. *Può inoltre eventualmente comprendere uno spazio personale destinato agli organizzatori di ciascuna iniziativa che consenta alla Commissione di informarli, tramite messaggi, degli sviluppi riguardanti l'iniziativa, dello stato di avanzamento della stessa o di qualsiasi comunicazione pertinente in materia. La Commissione provvede affinché il registro sia regolarmente aggiornato.*

Or. fr

Emendamento 48
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di seguito: il "registro"), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura. Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.

Emendamento

3. La Commissione mette **pubblicamente** a disposizione un registro elettronico (di seguito: il "registro"), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura. Il registro comprende un sito web pubblico **agevolmente ed effettivamente accessibile**, contenente informazioni **chiare, esatte ed esaurienti** sull'iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.

Or. en

Emendamento 49
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di seguito: il "registro"), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura. Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.

Emendamento

3. La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di seguito: il "registro"), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire la loro iniziativa durante l'intera procedura. Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni sull'iniziativa dei cittadini europei in generale, **relative soprattutto ai dettagli di tutte le fasi del progetto, con specifiche sui passi da compiere e sulla situazione attuale di ciascuna iniziativa e avvertimenti sulle scadenze**, e su iniziative specifiche e sul loro rispettivo andamento.

Or. pt

Emendamento 50
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *I gruppi di organizzatori dovranno essere informati non appena sarà disponibile la versione tradotta della loro iniziativa e, qualora questa presenti degli errori, il gruppo stesso dovrà procedere alla sua correzione in tempo utile presso i servizi della Commissione.*

Or. pt

Emendamento 51
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all'articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento. Un gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dell'allegato ai fini di una sua pubblicazione nel registro e, se del caso, della bozza di atto giuridico di cui all'allegato II e presentato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all'articolo 6, la Commissione assicura **con la massima sollecitudine** la traduzione del contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, **dando in particolare la precedenza alle tre lingue di lavoro dell'Unione europea**, affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento. Un gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dell'allegato ai fini di una sua pubblicazione nel registro e, se del caso, della bozza di atto giuridico di cui all'allegato II e presentato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 52
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all'articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento. Un gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dell'allegato ai fini di una sua pubblicazione nel registro e, *se del caso*, della bozza di atto giuridico di cui all'allegato II e presentato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.

Emendamento

4. Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all'articolo 6, la Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione affinché sia pubblicata nel registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di sostegno in conformità del presente regolamento. Un gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, dell'allegato ai fini di una sua pubblicazione nel registro e della bozza di atto giuridico di cui all'allegato II e presentato conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.

Or. pt

Emendamento 53
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ogni Stato membro crea **uno** o più **punti di contatto** per fornire informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento

6. Ogni Stato membro crea **una** o più **piattaforme online** per fornire informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini europei.

Or. fr

Emendamento 54
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto per fornire informazioni e **assistenza** ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento

6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto, **accessibili alle persone con disabilità**, per fornire informazioni **nonché assistenza giuridica e pratica** ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini europei.

Or. en

Emendamento 55
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto **per** fornire informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini europei.

Emendamento

6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto **e provvedere alla loro pubblicizzazione al fine di** fornire informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini europei.

Or. pt

Emendamento 56
Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto per fornire informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei

Emendamento

6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto per fornire informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori per l'organizzazione di un'iniziativa dei cittadini europei, **e dà informazioni nella**

cittadini europei.

lingua ufficiale e in quelle coufficiali dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 57

Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Gli Stati membri incentivano le autorità nazionali, regionali e locali a fornire ai propri cittadini informazioni relative all'ICE.

Or. pt

Emendamento 58

Dominique Bilde

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un'iniziativa è elaborata e gestita da un gruppo di almeno *sette* persone fisiche (di seguito: il "gruppo di organizzatori"). I membri del Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento di questo numero minimo.

1. Un'iniziativa è elaborata e gestita da un gruppo di almeno *cinque* persone fisiche (di seguito: il "gruppo di organizzatori"), *cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea*. I membri del Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento di questo numero minimo.

Or. fr

Emendamento 59

Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I membri del gruppo di organizzatori sono cittadini dell'Unione, che hanno raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo e risiedono in almeno **sette** Stati membri diversi.

Emendamento

2. I membri del gruppo di organizzatori sono cittadini dell'Unione, che ***all'atto della presentazione della domanda di registrazione dell'iniziativa presso i servizi della Commissione*** hanno raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo e risiedono in almeno ***cinque*** Stati membri diversi.

Or. fr

Emendamento 60
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il gruppo di organizzatori designa due dei propri membri, rispettivamente quale rappresentante e supplente, che garantiscono durante l'intera procedura il collegamento tra il gruppo e le istituzioni dell'Unione e che sono incaricati di agire a nome del gruppo di organizzatori (di seguito: "le persone di contatto").

Emendamento

Il gruppo di organizzatori designa due dei propri membri, rispettivamente quale rappresentante e supplente, che garantiscono durante l'intera procedura il collegamento tra il gruppo e le istituzioni dell'Unione e che sono incaricati di agire a nome del gruppo di organizzatori (di seguito: "le persone di contatto"). ***Per agevolare gli scambi tra gli organizzatori e la Commissione, queste persone di contatto registrano sulla piattaforma online creata a tal fine dalla Commissione i loro recapiti, in particolare il loro indirizzo postale personale, un indirizzo e-mail personale e un numero di telefono fisso o mobile personale.***

Or. fr

Emendamento 61
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il gruppo di organizzatori può anche designare un massimo di altre due persone fisiche, scelte tra i suoi membri o in altro modo, le quali sono incaricate di agire a nome delle persone di contatto per garantire il collegamento con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura.

Emendamento

Il gruppo di organizzatori può anche designare un massimo di altre due persone fisiche, scelte tra i suoi membri o in altro modo, le quali sono incaricate di agire a nome delle persone di contatto per garantire il collegamento con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura, ***previa trasmissione, al momento della presentazione della domanda di registrazione, dei pertinenti recapiti, tra cui un indirizzo postale, un indirizzo e-mail e un numero di telefono fisso o mobile personale.***

Or. fr

Emendamento 62
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Il gruppo di organizzatori informa la Commissione di eventuali modifiche della sua composizione durante l'intera procedura e fornisce prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Le modifiche nella composizione del gruppo di organizzatori sono riportate nel modulo di dichiarazione di sostegno e i nomi dei membri attuali e passati del gruppo di organizzatori restano disponibili nel registro durante l'intera procedura.

Emendamento

Il gruppo di organizzatori informa la Commissione di eventuali modifiche della sua composizione durante l'intera procedura e fornisce prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Le modifiche nella composizione del gruppo di organizzatori sono riportate nel modulo di dichiarazione di sostegno e i nomi dei membri attuali e passati del gruppo di organizzatori restano disponibili nel registro durante l'intera procedura. ***Gli organizzatori provvedono ad aggiornare regolarmente i loro recapiti e la piattaforma online della Commissione***

prevede la possibilità di modificare i recapiti delle persone di contatto.

Or. fr

Emendamento 63
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) qualora sia composto da più di 7 membri, indicare i sette membri da prendere in considerazione ai fini dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2;

Emendamento

b) qualora sia composto da più di 7 membri, indicare i sette membri da prendere in considerazione ai fini dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 *e fornire i loro recapiti;*

Or. fr

Emendamento 64
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) se del caso, indicare che è stata costituita un'entità giuridica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7.

Emendamento

c) se del caso, indicare che è stata costituita un'entità giuridica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7 *e fornire una copia dello statuto di detta entità.*

Or. fr

Emendamento 65
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, l'entità giuridica è stata appositamente creata ai fini della gestione dell'iniziativa e il membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresentante ha il mandato di agire a nome *dell'entità giuridica*;

Emendamento

b) nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, l'entità giuridica è stata appositamente creata ai fini della gestione dell'iniziativa e il membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresentante ha il mandato di agire a nome *degli organizzatori*;

Or. fr

Emendamento 66
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) *nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati*;

Emendamento

soppresso

Or. pt

Emendamento 67
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Se uno o più requisiti di cui alle lettere da a) a *e*) non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell'iniziativa, fatti salvi i paragrafi 4 e 5.

Emendamento

Se uno o più requisiti di cui alle lettere da a) a *d*) non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell'iniziativa, fatti salvi i paragrafi 4 e 5.

Or. pt

Emendamento 68
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Se uno o più requisiti di cui alle lettere da a) a e) non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell'iniziativa, fatti salvi i paragrafi 4 e 5.

Emendamento

Se uno o più requisiti di cui alle lettere da a) a e) non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell'iniziativa, fatti salvi i paragrafi 4 e 5, **e ne informa gli organizzatori, in particolare tramite le persone di contatto e la piattaforma online creata a tal fine, ma in ogni caso il prima possibile e per iscritto.**

Or. fr

Emendamento 69
Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Se uno o più requisiti di cui alle lettere da a) a e) non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la registrazione dell'iniziativa, fatti salvi i paragrafi 4 e 5.

Emendamento

Se uno o più requisiti di cui alle lettere da a) a e) non sono soddisfatti, la Commissione, **dopo aver informato il Parlamento europeo delle sue considerazioni**, rifiuta la registrazione dell'iniziativa, fatti salvi i paragrafi 4 e 5.

Or. en

Emendamento 70
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e) sono soddisfatte, ma che invece non è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 3, lettera c), la Commissione, entro un mese dalla presentazione della richiesta, informa il gruppo di organizzatori della sua valutazione e dei relativi motivi.

soppresso

Or. pt

Emendamento 71
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e) *sono* soddisfatte, ma che invece non è *sodisfatta* la condizione di cui al paragrafo 3, lettera c), la Commissione, entro un mese dalla presentazione della richiesta, informa il gruppo di organizzatori della sua valutazione e dei relativi motivi.

Emendamento

Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e) *siano* soddisfatte, ma che invece non *sia soddisfatta* la condizione di cui al paragrafo 3, lettera c), la Commissione, *senza indugio e comunque* entro un mese dalla presentazione della richiesta, informa il gruppo di organizzatori della sua valutazione e dei relativi motivi, *in particolare tramite la piattaforma online creata a tal fine, ma in ogni caso per iscritto e in modo documentato e circostanziato.*

Or. fr

Emendamento 72
Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e) sono soddisfatte, ma che invece non è *soddisfatta* la condizione di cui al paragrafo 3, lettera c), la Commissione, entro un mese dalla presentazione della richiesta, informa il gruppo di organizzatori della sua valutazione e dei relativi motivi.

Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e) sono soddisfatte, ma che invece non è *soddisfatta* la condizione di cui al paragrafo 3, lettera c), la Commissione, entro un mese dalla presentazione della richiesta, informa il gruppo di organizzatori *e il Parlamento europeo* della sua valutazione e dei relativi motivi.

Or. en

Emendamento 73
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora ritenga che l'iniziativa o parti di essa esulino dalle proprie competenze, la Commissione informa il gruppo di organizzatori della propria valutazione e dei relativi motivi.

Or. pt

Emendamento 74
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto della *valutazione della* Commissione e modificare l'iniziativa *rendendola conforme al requisito di cui al paragrafo 3, lettera c)*, o può mantenere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro un mese dal

In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto *delle informazioni* della Commissione e modificare l'iniziativa o può mantenere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della propria scelta entro un mese dal ricevimento *delle informazioni* della Commissione

ricevimento della *valutazione della*
Commissione precisandone i motivi e, se
del caso, trasmette le eventuali modifiche
alle informazioni di cui all'allegato II per
sostituire l'iniziativa originaria.

precisandone i motivi e, se del caso,
trasmette le eventuali modifiche alle
informazioni di cui all'allegato II per
sostituire l'iniziativa originaria.

Or. pt

Emendamento 75
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Quando riceve le informazioni dagli
organizzatori, la Commissione:

Dopo aver ricevuto le informazioni dagli
organizzatori, la Commissione:

Or. pt

Emendamento 76
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *registra l'iniziativa, se soddisfa il*
requisito di cui al paragrafo 3, lettera c),
oppure

soppresso

Or. pt

Emendamento 77
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte sostanziale, compresi i suoi obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, oppure* **soppresso**

Or. pt

Emendamento 78
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) *si rifiuta di registrare l'iniziativa.* **soppresso**

Or. pt

Emendamento 79
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

a) *mantiene la registrazione dell'iniziativa originaria, se così deciso dagli organizzatori;*

Or. pt

Emendamento 80
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b) registra l'iniziativa tenendo conto delle modifiche suggerite dagli organizzatori.

Or. pt

**Emendamento 81
Liliana Rodrigues**

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 4**

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione decide in merito alla richiesta entro un mese dal ricevimento delle informazioni da parte del gruppo di organizzatori o, eventualmente, entro un mese dal ricevimento delle modifiche all'iniziativa conformemente al secondo comma.

soppresso

Or. pt

**Emendamento 82
Dominique Bilde**

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 4**

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione decide in merito alla richiesta entro un mese dal ricevimento delle informazioni da parte del gruppo di organizzatori o, eventualmente, entro un mese dal ricevimento delle modifiche all'iniziativa conformemente al secondo comma.

La Commissione decide in merito alla richiesta ***tempestivamente e comunque*** entro un mese dal ricevimento delle informazioni da parte del gruppo di organizzatori o, eventualmente, entro un mese dal ricevimento delle modifiche all'iniziativa conformemente al secondo comma. ***La Commissione informa per iscritto gli organizzatori, in particolare tramite la piattaforma online creata a tal***

fine, in modo chiaro, documentato e circostanziato.

Or. fr

Emendamento 83
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi in cui la Commissione registra parzialmente un'iniziativa:

soppresso

a) pubblica nel registro le informazioni sull'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa;

b) il gruppo di organizzatori assicura che i firmatari potenziali siano informati dell'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa e del fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione a tale ambito.

Or. pt

Emendamento 84
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) pubblica nel registro le informazioni sull'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa;

soppresso

Or. pt

Emendamento 85
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il gruppo di organizzatori assicura che i firmatari potenziali siano informati dell'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa e del fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in relazione a tale ambito.

soppresso

Or. pt

Emendamento 86
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione registra un'iniziativa sotto un unico numero di registrazione e ne informa il gruppo di organizzatori.

6. La Commissione registra un'iniziativa sotto un unico numero di registrazione e ne informa *immediatamente* il gruppo di organizzatori, *in particolare tramite la piattaforma online creata a tal fine.*

Or. fr

Emendamento 87
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Qualora rifiuti di registrare un'iniziativa, *integralmente o parzialmente, conformemente al*

7. Qualora rifiuti di registrare un'iniziativa, la Commissione informa il gruppo degli organizzatori dei motivi di

paragrafo 4, la Commissione informa il gruppo degli organizzatori dei motivi di tale decisione e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione.

tale decisione e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione.

Or. pt

Emendamento 88
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Qualora rifiuti di registrare un'iniziativa, integralmente o parzialmente, conformemente al paragrafo 4, la Commissione informa il gruppo degli organizzatori dei motivi di tale decisione e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione.

Emendamento

7. Qualora rifiuti di registrare un'iniziativa, integralmente o parzialmente, conformemente al paragrafo 4, la Commissione informa ***in modo circostanziato e documentato*** il gruppo degli organizzatori dei motivi di tale decisione e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione. ***Tali informazioni sono fornite tramite la piattaforma online creata a tal fine.***

Or. fr

Emendamento 89
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Qualora rifiuti di registrare un'iniziativa, integralmente o parzialmente, conformemente al paragrafo 4, la Commissione informa il gruppo degli organizzatori dei motivi di tale decisione e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed

Emendamento

7. Qualora rifiuti di registrare un'iniziativa, integralmente, ***a norma del paragrafo 3, ultimo comma***, o parzialmente, conformemente al paragrafo 4, la Commissione informa ***debitamente*** il gruppo degli organizzatori dei motivi di

extragiudiziari a loro disposizione.

tale decisione e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione.

Or. en

Emendamento 90
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo *e* il Comitato delle regioni della registrazione di un'iniziativa.

Emendamento

8. La Commissione informa ***in maniera chiara, esaustiva e dettagliata*** il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni ***e i parlamenti nazionali*** della registrazione di un'iniziativa.

Or. en

Emendamento 91
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. I requisiti per presentare le iniziative definitive dovranno essere uguali in tutti gli Stati membri.

Or. pt

Emendamento 92
Dominique Bilde

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere **da una data scelta dal gruppo di** organizzatori (di seguito: "periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i tre mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Emendamento

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere **dall'invio da parte della Commissione di una comunicazione che informa gli** organizzatori **della registrazione dell'iniziativa** (di seguito: "periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i tre mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Or. fr

Emendamento 93

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a **12** mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito: "periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i **tre** mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Emendamento

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a **18** mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito: "periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i **sei** mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Or. en

Emendamento 94

Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono

Emendamento

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono

raccolte entro un periodo non superiore a **12** mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito: "periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i tre mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

raccolte entro un periodo non superiore a **18** mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito: "periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i tre mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Or. pt

Emendamento 95
Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a **12** mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito: "periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i tre mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Emendamento

Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo non superiore a **18** mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di organizzatori (di seguito: "periodo di raccolta"), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6. Tale data non può superare i tre mesi dalla registrazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 6.

Or. en

Emendamento 96
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della data scelta entro 10 giorni lavorativi prima di tale data.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 97
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Se desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine di **12** mesi dall'inizio del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione la data in cui il periodo di raccolta si conclude.

Emendamento

Se desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine di **18** mesi dall'inizio del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione la data in cui il periodo di raccolta si conclude.

Or. pt

Emendamento 98
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Se desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine di 12 mesi dall'inizio del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione **la** data in cui il periodo di raccolta si conclude.

Emendamento

Se desidera porre fine alla raccolta di dichiarazioni di sostegno prima del termine di 12 mesi dall'inizio del periodo di raccolta, il gruppo di organizzatori **lo** comunica alla Commissione **tempestivamente e comunque prima della** data in cui il periodo di raccolta si conclude.

Or. fr

Emendamento 99
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione indica l'inizio e la

Emendamento

2. La Commissione indica l'inizio e la

fine del periodo di raccolta nel registro.

fine del periodo di raccolta nel registro.
Qualora raccolgano le firme in altro modo e in particolare tramite uno specifico sistema di raccolta online, gli organizzatori sono tenuti a informare chiaramente i visitatori e i potenziali firmatari della data di conclusione del periodo di raccolta.

Or. fr

Emendamento 100

Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione indica l'inizio e la fine del periodo di raccolta nel registro.

Emendamento

2. La Commissione indica l'inizio e la fine del periodo di raccolta nel registro. ***A un mese dalla scadenza del periodo di raccolta delle dichiarazioni di sostegno, la Commissione informa il gruppo di organizzatori.***

Or. pt

Emendamento 101

Dominique Bilde

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione ***o, a seconda del caso, il gruppo di organizzatori*** chiude il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 ***o di un sistema individuale di raccolta elettronica di cui all'articolo 11*** ***alla data in cui termina il periodo di raccolta.***

Emendamento

3. ***Alla data in cui termina il periodo di raccolta,*** la Commissione, ***se del caso,*** chiude ***in automatico*** il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 ***e anche gli organizzatori sono obbligati a chiudere il*** sistema individuale di raccolta elettronica di cui all'articolo 11.

Emendamento 102
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 5

Testo della Commissione

I moduli della dichiarazione di sostegno possono essere adattati ai fini della raccolta elettronica.

Emendamento

I moduli della dichiarazione di sostegno possono essere adattati ai fini della raccolta elettronica, ***previo consenso da parte dell'autorità nazionale competente.***

Or. fr

Emendamento 103
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Entro il 1° gennaio 2020 la Commissione pubblica nel registro i moduli di cui all'allegato III.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 104
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. ***Si può firmare*** la dichiarazione di sostegno per un'iniziativa una volta sola.

Emendamento

6. ***Ogni firma corrisponde a una persona, poiché*** la dichiarazione di sostegno per un'iniziativa ***si può firmare***

una volta sola.

Or. fr

Emendamento 105
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Se il numero richiesto di dichiarazioni di sostegno non è stato raggiunto o se manca la risposta del gruppo di organizzatori entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta, la Commissione chiude l'iniziativa e pubblica un avviso in tal senso nel registro.

Emendamento

Se il numero richiesto di dichiarazioni di sostegno non è stato raggiunto o se manca la risposta del gruppo di organizzatori entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta, la Commissione chiude l'iniziativa e pubblica un avviso in tal senso nel registro. ***La Commissione informa gli organizzatori di tale chiusura, in particolare attraverso la piattaforma online creata a tal fine.***

Or. fr

Emendamento 106
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Il sistema centrale di raccolta elettronica è accessibile alle persone con disabilità.

Emendamento

Il sistema centrale di raccolta elettronica è ***di facile utilizzo e*** accessibile alle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 107
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Dopo la registrazione dell'iniziativa e prima dell'inizio del periodo di raccolta, e fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo in conformità del capo VI del regolamento (UE) 2016/679, il gruppo di organizzatori chiede all'autorità competente dello Stato membro nel quale sono archiviati i dati raccolti attraverso il sistema individuale di raccolta elettronica di certificare che tale sistema sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 4.

Emendamento

Dopo la registrazione dell'iniziativa e prima dell'inizio del periodo di raccolta, e fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo in conformità del capo VI del regolamento (UE) 2016/679, il gruppo di organizzatori chiede all'autorità competente dello Stato membro nel quale sono archiviati i dati raccolti attraverso il sistema individuale di raccolta elettronica di certificare che tale sistema sia conforme ai requisiti di cui al paragrafo 4, **se necessario, rilasciando al gruppo di utenti un certificato di conformità.**

Or. fr

Emendamento 108
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Se il sistema individuale di raccolta elettronica soddisfa tali requisiti, l'autorità competente rilascia **entro un mese** un certificato in tal senso conformemente al modello di cui all'allegato IV. Il gruppo di organizzatori pubblica copia di tale certificazione nel sito web utilizzato per il sistema individuale di raccolta elettronica.

Emendamento

Se il sistema individuale di raccolta elettronica soddisfa tali requisiti, l'autorità competente rilascia **all'occorrenza** un certificato in tal senso conformemente al modello di cui all'allegato IV. Il gruppo di organizzatori pubblica copia di tale certificazione nel sito web utilizzato per il sistema individuale di raccolta elettronica.

Or. fr

Emendamento 109
Dominique Bilde

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta e fatto salvo il paragrafo 3, il gruppo di organizzatori presenta le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica o su carta alle autorità competenti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dello Stato membro competente.

Emendamento

Entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta e fatto salvo il paragrafo 3, il gruppo di organizzatori presenta le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica o su carta alle autorità competenti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dello Stato membro competente. ***Il gruppo di organizzatori può inoltre trasmettere le dichiarazioni durante l'intero periodo di raccolta.***

Or. fr

Emendamento 110

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando riceve un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal senso nel registro e trasmette l'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo *e* al Comitato delle regioni.

Emendamento

1. Quando riceve un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli articoli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal senso nel registro e trasmette l'iniziativa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni ***e ai parlamenti nazionali.***

Or. en

Emendamento 111

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione e il Parlamento europeo organizzano congiuntamente *l'*audizione pubblica presso il Parlamento europeo. I rappresentanti delle altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione e i portatori di interesse hanno la possibilità di partecipare all'audizione.

Emendamento

La Commissione e il Parlamento europeo organizzano congiuntamente *tale* audizione pubblica presso il Parlamento europeo. I rappresentanti delle altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione e i portatori di interesse hanno la possibilità di partecipare all'audizione.

Or. en

Emendamento 112
Liliana Rodrigues

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il gruppo di organizzatori potrà, se lo desidera, farsi affiancare da un numero massimo di 3 esperti nella materia dell'iniziativa.

Or. pt

Emendamento 113
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Oltre all'audizione pubblica di cui al paragrafo 2, il Parlamento europeo tiene un dibattito sulle iniziative dei cittadini che soddisfano tutti i criteri stabiliti dal presente regolamento. Tale dibattito si può concludere con l'adozione di una proposta di risoluzione che chieda alla Commissione di presentare una proposta adeguata a norma dell'articolo

Emendamento 114
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro un mese dalla presentazione dell'iniziativa, la Commissione riceve il gruppo di organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate nel quadro dell'iniziativa.

Emendamento

1. Entro un mese dalla presentazione dell'iniziativa, la Commissione riceve il gruppo di organizzatori a un livello appropriato per consentire loro di esporre in dettaglio le tematiche sollevate nel quadro dell'iniziativa. ***Gli organizzatori sono informati, tramite le persone di contatto ed entro un termine ragionevole, delle condizioni e delle modalità dell'audizione pubblica e, in particolare, dell'identità dei rappresentanti della Commissione nonché dell'ordine e della durata degli interventi.***

Emendamento 115
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente

Emendamento

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente

intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno.

intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno. ***Tali motivi devono essere debitamente giustificati e illustrati in modo chiaro, comprensibile e dettagliato. La Commissione può chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea un parere sugli aspetti giuridici dell'iniziativa, che deve essere formulato senza indugio.***

Or. en

Emendamento 116

Jill Evans

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende ***eventualmente*** intraprendere e ***i suoi motivi per intervenire o meno.***

Emendamento

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende intraprendere e ***presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Or. en

Emendamento 117

Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la

Emendamento

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la

Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende *eventualmente* intraprendere e *i suoi motivi* per intervenire *o meno*.

Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende intraprendere e *il suo motivo* per intervenire.

Or. en

Emendamento 118 **Dominique Bilde**

Proposta di regolamento **Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1**

Testo della Commissione

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche *e politiche* relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno.

Emendamento

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue conclusioni giuridiche relative all'iniziativa, l'azione che intende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno. ***Tali conclusioni sono presentate in modo chiaro e sono ragionevolmente motivate.***

Or. fr

Emendamento 119 **Liliana Rodrigues, Silvia Costa**

Proposta di regolamento **Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1**

Testo della Commissione

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una

Emendamento

Entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la Commissione definisce in una

comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende *eventualmente* intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno.

comunicazione le sue conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che intende intraprendere e i suoi motivi per intervenire o meno *e, nel caso non intervenga, informerà il gruppo di organizzatori della possibilità di presentare la propria iniziativa alla commissione delle petizioni, in modo da dare continuità al lavoro svolto.*

Or. pt

Emendamento 120
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *La Commissione e il gruppo di organizzatori possono informare i* firmatari in merito al seguito dato all'iniziativa in conformità dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3.

Emendamento

3. I firmatari *sono tempestivamente informati dalla Commissione* in merito al seguito dato all'iniziativa. *A tal fine, la Commissione può informare i firmatari* in conformità dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3.

Or. en

Emendamento 121
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Seguito da dare e azioni

1. In caso di integrale e positiva registrazione dell'iniziativa, la Commissione adotta i provvedimenti legislativi del caso se: a) tutti i requisiti procedurali per la registrazione dell'iniziativa, conformemente al presente regolamento, sono stati debitamente

soddisfatti;

b) entro tre mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa registrata, il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni;

c) la valutazione effettuata dalla Commissione ha chiaramente individuato la necessità di affrontare settori specifici del diritto dell'Unione conformemente al contenuto dell'iniziativa registrata.

2. La Commissione interviene al massimo entro un anno dalla pubblicazione dell'iniziativa registrata e trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo ogni eventuale proposta di intervento legislativo.

Or. en

Emendamento 122
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul sito web della campagna, le informazioni riguardanti le fonti di sostegno e di finanziamento *dell'iniziativa che superano 500 EUR per promotore.*

Emendamento

Il gruppo di organizzatori inserisce ***obbligatoriamente***, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul sito web della campagna, le informazioni riguardanti le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa, ***indicando in particolare l'identità o la ragione sociale dei donatori e l'importo di ciascun sostegno.***

Or. fr

Emendamento 123
Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di regolamento

Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul sito web della campagna, **le** informazioni riguardanti le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa che superano 500 EUR per promotore.

Emendamento

Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel registro e, a seconda dei casi, sul sito web della campagna, informazioni **chiare, esatte ed esaurienti** riguardanti le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa che superano 500 EUR per promotore.

Or. en

Emendamento 124

María Teresa Giménez Barbat

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione sensibilizza il pubblico in merito all'esistenza di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione, contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione.

Emendamento

1. La Commissione sensibilizza il pubblico in merito all'esistenza di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione, contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione. **Le strategie di comunicazione mirate, anche sui social media, sono essenziali per migliorare l'efficacia dell'iniziativa dei cittadini europei e garantire la trasparenza.**

Or. en

Emendamento 125

Svetoslav Hristov Malinov

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione sensibilizza il pubblico in merito all'esistenza di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione, contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione.

1. La Commissione sensibilizza il pubblico in merito all'esistenza di detta iniziativa dei cittadini europei attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione, ***anche utilizzando piattaforme e tecnologie digitali per raggiungere e coinvolgere la comunità,*** contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica dell'Unione.

Or. en

Emendamento 126
Svetoslav Hristov Malinov

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione intensifica inoltre le campagne di sensibilizzazione a livello locale, nazionale ed europeo, in special modo tra i giovani.

Or. en

Emendamento 127
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La delega di potere di cui all'articolo 22 è conferita alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere dal [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base ***o eventuale altra data stabilita dai colegislatori***].

2. La delega di potere di cui all'articolo 22 è conferita alla Commissione per un periodo ***di cinque anni*** a decorrere dal [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base].

Or. fr

Emendamento 128
Dominique Bilde

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro cinque anni dalla data alla quale diviene applicabile e successivamente ogni cinque anni. Le relazioni sono pubblicate.

Emendamento

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento dell'iniziativa dei cittadini europei e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro cinque anni dalla data alla quale diviene applicabile e successivamente ogni cinque anni. Le relazioni sono pubblicate ***e danno luogo a una presentazione e a uno scambio di opinioni con il Parlamento.***

Or. fr